

Accesso al sapere: istruzione e formazione professionale nella legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 2003

di Claudia Gusmani e Maurizio Ricciardelli ⁽¹⁾

Sommario

1. Il quadro di riferimento normativo: la riforma costituzionale, la legge delega sull'istruzione, la legislazione regionale. – 2. Il sistema formativo nel territorio regionale: natura ed elementi fondamentali. – 3. La collaborazione tra le istituzioni, la concertazione e la partecipazione sociale. – 4. Il rafforzamento e la qualificazione del sistema formativo nel territorio regionale. – 5. L'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale. Il biennio integrato nell'obbligo formativo. – 6. La formazione professionale. – 7. Riconoscimenti e certificazioni.

1. Il quadro di riferimento normativo: la riforma costituzionale, la legge delega sull'istruzione, la legislazione regionale

Con la legge 30 giugno 2003, n. 12 (“Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro”) la Regione Emilia-Romagna ha inteso esercitare, nelle materie dell’istruzione e della formazione professionale – che il testo tratta significativamente in maniera contestuale – le nuove competenze legislative attribuitele dalla riforma del Titolo V della Costituzione, al fine di rafforzare e qualificare ulteriormente il sistema formativo nel territorio regionale.

Si sottolinea fin d’ora che il concetto di “sistema formativo

(1) Il presente articolo è frutto del lavoro comune dei due autori. In particolare, Maurizio Ricciardelli ha redatto i paragrafi da 1 a 3; Claudia Gusmani ha redatto i paragrafi successivi.

regionale” è molto importante nell’ambito della legge regionale n. 12 del 2003, perché descrive il vero ambito di applicazione del testo legislativo: esso riguarda i soggetti che operano sia nell’istruzione, sia nella formazione professionale, sia nella cd. “educazione non formale” (cfr. art. 3).

A livello costituzionale è noto come la suddivisione delle competenze dettate dalla riforma del 2001 nelle materie di cui si occupa la legge regionale n. 12 sia particolarmente articolata e complessa. L’istruzione risulta infatti attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma è soggetta – oltre che alle generali ed importanti limitazioni che conseguono a competenze normative statali “trasversali” – alle specifiche limitazioni dovute, da un lato, alla potestà legislativa dello Stato in relazione alle “norme generali sull’istruzione” (art. 117, comma 2, lett. n), Cost.) e, d’altro lato, alla necessità di salvaguardare l’autonomia delle istituzioni scolastiche. Invece, le materie della “istruzione e formazione professionale” sono espressamente fatte salve dal comma terzo dell’art. 117, per cui sembrerebbero lasciate alla competenza generale residuale delle Regioni.

Nei primi articoli della legge, recenti i “Principi generali”, affrontando direttamente il delicato tema della precisazione dell’ambito legislativo, si afferma che la Regione Emilia-Romagna assume a fondamento della propria iniziativa legislativa “*l’ordinamento nazionale dell’istruzione*” che, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato: ciò al fine di garantire unitarietà al sistema dell’istruzione e a tutela del diritto di ogni persona all’accesso a tutti i livelli di istruzione e al successo formativo.

È opportuno rammentare che la l.r. 12/2003 è stata approvata dalla Giunta regionale, nella forma di progetto di legge, successivamente all’approvazione, da parte del Parlamento, della legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega in materia di norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”; in tale contesto, le norme generali sono state assunte a riferimento della normativa regionale, che ha introdotto al contempo disposizioni

specifiche riguardanti l'offerta formativa nel territorio regionale, il rafforzamento dell'autonomia dei soggetti, il sostegno alla qualità dell'offerta per tutti e per tutto l'arco della vita, prevedendo esperienze di eccellenza rivolte al successo formativo e alla valorizzazione della cultura tecnica e professionale, anche attraverso l'integrazione tra l'istruzione e la formazione professionale.

Ovviamente, il tema del rapporto con la legislazione dello Stato è molto complesso ed articolato, come in tutte le materie attribuite alla competenza delle Regioni nel nuovo quadro costituzionale, ed è oggetto di ampie discussioni. A tale riguardo, come è noto, la legge n. 131 del 2003 ha cercato di impostare una soluzione per il problema dell'individuazione dei principi fondamentali disponendo la "ricognizione" dei principi previgenti che dovrebbero vincolare la potestà legislativa regionale. Seppure ad oggi non sia stato emanato alcun decreto legislativo di attuazione, il tema investe direttamente anche la materia dell'istruzione, benché per essa si pongano ormai problemi del tutto particolari a causa della profonda riforma già attuata dalla legge n. 53 del 2003 e dal decreto legislativo attuativo n. 58 del 2004.

Ad ulteriore garanzia della fruizione omogenea sul territorio nazionale dei diritti fondamentali da parte di tutti, l'art. 117 della Costituzione, alla lettera *m*), attribuisce allo Stato la competenza esclusiva per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio regionale.

La legge regionale riconosce esplicitamente l'applicabilità di tale norma anche per quanto riguarda la formazione professionale – per quanto la competenza legislativa della Regione sia in questo di tipo residuale (o esclusivo) – affinché i livelli formativi essenziali delle qualifiche professionali e delle certificazioni di competenze siano definiti in modo omogeneo, attraverso accordi fra le Regioni e lo Stato, per garantirne il riconoscimento e la spendibilità su tutto il territorio nazionale (si tratta quindi di un significativo riconoscimento a favore della competenza legislativa dello Stato). Del resto, la stessa legge 53/2003 ha

previsto una disciplina relativa alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia dell'istruzione e della formazione professionale, stabilendo che i relativi decreti legislativi siano adottati previa intesa nella Conferenza unificata (cfr. art. 1, comma 2).

La legge regionale n. 12 ha inteso altresì rafforzare l'identità del sistema della formazione professionale, intervenendo attraverso la definizione dei tratti caratterizzanti del sistema, quali l'accreditamento dei soggetti, l'individuazione delle tipologie formative, dei profili professionali, delle qualifiche e delle certificazioni di competenza, anche per realizzare il principio della pari dignità fra istruzione e formazione professionale.

Con questa legge viene innovata in modo sostanziale la normativa regionale sulla formazione professionale, risalente al 1979 (l.r. 24 luglio 1979, n. 19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni"). Le nuove norme intendono mettere a sistema le importanti innovazioni introdotte e sperimentate in questi anni, in modo da caratterizzare la formazione professionale regionale su alcuni aspetti strutturali, e insieme rafforzare gli elementi di flessibilità, di costante innovazione, di relazione con il mercato del lavoro, che hanno connotato positivamente, nel contesto nazionale ed europeo, il sistema regionale.

La legge in argomento, infine, si colloca in coerenza e continuità con alcune leggi regionali vigenti, quali la l.r. n. 1 del 2000 sui servizi educativi per la prima infanzia e la l.r. n. 26 del 2001 sul diritto allo studio.

Si definisce in tal modo un quadro organico, reso possibile oggi dalla riforma costituzionale, delle politiche regionali a favore dell'educazione per tutti e per tutta la vita.

2. Il sistema formativo nel territorio regionale: natura ed elementi fondamentali

La legge regionale dedica particolare attenzione alla disciplina del sistema formativo nel territorio regionale e lo defini-

sce come “insieme di attività e relazioni” che i soggetti dell'istruzione, della formazione professionale e dell'educazione degli adulti attuano ed instaurano fra loro, nell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e partendo dalle esigenze delle persone.

Volendo attuare una comparazione con quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003, si può notare che la definizione del “sistema formativo” regionale appare più ampia rispetto al “sistema educativo di istruzione e formazione” di cui tratta la riforma “Moratti”.

Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono fra loro, pur mantenendo differenti metodologie di azione. Esso si fonda altresì sulla valorizzazione dell'autonomia dei soggetti (istituzioni scolastiche, università, organismi di formazione professionale accreditati) e sul rafforzamento delle loro relazioni reciproche e con i territori, con gli enti locali, con le organizzazioni sociali.

Questo sistema è basato quindi su di un forte radicamento nel territorio di riferimento, a partire dalla conoscenza delle sue caratteristiche, dalla valorizzazione delle sue risorse e dalla ricerca di risposte ai suoi bisogni.

Questa impostazione è stata voluta, in particolare, al fine di praticare esperienze di eccellenza e di attuare, con maggiore efficacia, politiche di integrazione e di sostegno per i ragazzi in difficoltà, per prevenire gli abbandoni scolastici e gli insuccessi formativi.

3. La collaborazione fra le istituzioni, la concertazione e la partecipazione sociale

Per realizzare le finalità della legge regionale, ovvero, il raggiungimento del successo formativo e le pari opportunità formative per tutti, vengono valorizzate le autonomie e le specificità dei soggetti che operano nel sistema formativo.

Da più parti nel testo di legge si afferma il principio secondo

il quale tali soggetti dovranno operare in un sistema di collaborazione istituzionale, di integrazione tra proposte formative, di interazione tra diverse competenze professionali.

Tale sistema si basa su una complessa rete di relazioni, su un sistema di *governance* regionale e locale che si caratterizza su tre livelli: la “collaborazione” tra istituzioni, la “concertazione” con le parti sociali, la “consultazione” con tutti i soggetti singoli od organizzati che operano all’interno del sistema formativo e in ambito sociale.

In particolare, la collaborazione istituzionale ha rappresentato da tempo per la Regione una metodologia fondamentale di lavoro, realizzata già molto prima dell’applicazione della legge costituzionale 3/2001, anche mediante la sottoscrizione di una serie di accordi interistituzionali, fra i quali va richiamato quello del maggio 2001 “Per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna”, siglato da Regione, Direzione scolastica regionale, Province e Comuni dell’Emilia-Romagna. L’Accordo disegna, infatti, l’impianto delle funzioni delle diverse istituzioni e delle reciproche relazioni, predisposto sulla base di quanto sancito dal decreto legislativo 112/98 ed oggi coerente, seppure più arretrato, rispetto a quanto previsto nella riforma del Titolo V della Costituzione. Tale impianto è confermato ed arricchito dalla l.r. 12/2003 che definisce le competenze dei vari livelli istituzionali nelle materie dell’istruzione e della formazione professionale, ferme restando le attribuzioni dello Stato e della Regione.

In un sistema così complesso, composto da tanti e diversificati soggetti, nella legge regionale si trovano articoli dedicati a valorizzare la specificità delle competenze e a rafforzare le relazioni.

Per quello che riguarda gli enti locali, pur nel nuovo quadro costituzionale, la legge regionale assume come base la ripartizione di competenze prevista dal decreto legislativo “Bassanini” 112/1998.

In particolare, delle istituzioni scolastiche viene valorizzata l’autonomia, costituzionalmente riconosciuta, e viene sostenuta

la funzione formativa, il cui obiettivo è il successo scolastico e lo sviluppo delle potenzialità delle persone.

Per ciò che riguarda gli organismi di formazione professionale accreditati, si rafforzano gli elementi di autonomia di tali soggetti rendendoli interlocutori importanti dei percorsi di consultazione e di confronto istituzionale, andando oltre la loro configurazione di semplici gestori di un servizio pubblico.

Per dare concretezza ai principi della collaborazione istituzionale, della concertazione e della partecipazione, la legge individua le sedi e le modalità attraverso le quali rendere possibile l'incontro e il confronto fra i tanti soggetti coinvolti nel sistema formativo, istituendo organi specifici, con funzioni di proposta e valutazione degli interventi previsti. Fra gli organismi previsti si ricorda, in particolare, la Conferenza regionale per il sistema formativo, che rappresenta il più vasto organo rappresentativo del mondo dell'istruzione e formazione a livello regionale (ne fanno parte il Presidente della Regione o l'Assessore delegato, il Direttore scolastico regionale, nonché rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione professionale accreditati, delle Università e dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il Comitato di coordinamento istituzionale è la sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra la Regione, le Province ed i Comuni e funge altresì da comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo (con compiti di proposta e di impulso).

Lo stretto legame fra le tematiche relative al sistema formativo e quelle del lavoro trova riscontro in molte parti della legge, che ha tra le sue finalità anche quella di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché l'aumento delle capacità e della professionalità delle persone. Interessante, in questo quadro, è notare come la legge regionale n. 12 del 2003 abbia ridisciplinato un organismo che ha funzioni di verifica, valutazione e proposta, sia in relazione al sistema informativo, sia in relazione alle politiche del lavoro: la Commissione regionale tripartita (organo in origine prefigurato dal decreto legislativo n. 469 del 1997 di conferimento delle funzioni relative al collocamen-

to nell'ambito delle riforme "Bassanini" già disciplinata dalla legge della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 1998 in materia di collocamento e politiche del lavoro).

Importante è anche la previsione di nuovi organismi di rappresentanza e partecipazione di specifiche componenti del sistema formativo quali le consulte regionali degli studenti e dei genitori.

Sono previste altresì nuove e più ampie modalità di valorizzazione e di ascolto di tutte le componenti del sistema formativo, in particolare dei docenti dell'istruzione e degli operatori della formazione, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro o comitati tecnico-scientifici in cui si esprimono competenze ed esperienze che possono contribuire all'elaborazione d'indirizzi e programmi regionali.

4. Il rafforzamento e la qualificazione del sistema formativo nel territorio regionale

La legge regionale non tratta separatamente i cicli scolastici o parti di essi, poiché rappresentano uno degli elementi costitutivi dell'ordinamento nazionale, acquisito come tale.

Vengono previste norme specifiche solo per due segmenti importanti del sistema formativo, sui quali il ruolo degli enti locali è particolarmente significativo, anche in termini di intervento gestionale diretto: la scuola dell'infanzia e l'educazione degli adulti.

In particolare per la scuola dell'infanzia, poiché la normativa nazionale istituisce la possibilità di anticipare l'età di accesso alla scuola d'infanzia, è prevista la definizione di un progetto educativo specifico, supportato da personale e spazi adeguati, di transizione tra il nido e la materna a partire dai due anni e mezzo.

Peraltro, si deve notare che la legge regionale n. 12 è stata oggetto di una impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e che uno dei punti su cui essa verte è proprio il tema della scuola dell'infanzia. Nei motivi d'impugnazione si

sostiene che in nessun modo – quindi nemmeno in termini integrativi – la Regione potrebbe definire specifiche finalità per questo genere di scuola. Il punto del contrasto riguarda quindi due concezioni sul modo in cui debba essere intesa la competenza legislativa regionale: una più estensiva, secondo la quale il rispetto delle “norme generali” e dei “principi fondamentali” non esclude affatto margini di più specifica finalizzazione da parte delle Regioni, ed una molto più restrittiva (il cui accoglimento porterebbe a oggettivi rischi di appiattimento della legislazione regionale in materia).

Per quanto riguarda l'educazione degli adulti, la legge regionale prevede e sostiene percorsi d'apprendimento per tutto l'arco della vita delle persone, finalizzati sia al recupero e al completamento dei percorsi scolastici e formativi, sia all'aggiornamento professionale dei lavoratori, in tal caso operando attraverso l'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.

Bisogna, peraltro, ricordare che trattasi di un settore d'intervento che sembra avere una collocazione particolare rispetto al nuovo quadro delle competenze costituzionalmente sancito: esso si caratterizza più per i soggetti che ne sono destinatari (gli adulti) che per la necessità di specifiche discipline ordinarie relative all'istruzione o alla formazione professionale. Conseguentemente tale materia ha un carattere che sembra avvicinare i relativi interventi a tematiche connesse alle necessità sociali degli adulti – generalmente legate alle esigenze relative al lavoro o all'incremento del livello culturale – ed è quindi ragionevole pensare che l'autonomia legislativa regionale sia, in questo caso, particolarmente ampia.

Anche l'educazione degli adulti è uno dei temi su cui verte il contenzioso costituzionale instaurato con il ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale critica (in maniera molto laconica) il fatto che nella definizione dell'educazione degli adulti utilizzata dal legislatore regionale sia compresa anche quella “finalizzata al rilascio di titoli di studio” che rientrerebbe invece fra le “norme generali dell'istruzione”. In realtà nella legge regionale non sono certo previste modalità

differenziate per il rilascio di tali titoli (che effettivamente potrebbero rientrare fra le “norme generali”) e, quindi, la tematica posta all’attenzione della Corte costituzionale finisce per interessare più complessivamente la questione dell’ampiezza della potestà legislativa regionale nella sottomateria degli interventi per l’educazione degli adulti.

In relazione invece al sistema formativo nel suo complesso, sono previste dalla legge regionale n. 12 norme specifiche per la qualificazione delle risorse umane, per il sostegno alla ricerca ed alla innovazione didattica.

Dei vari interventi per la qualificazione delle risorse umane, molto vasti nel settore della formazione professionale, uno ha, peraltro, attratto la censura della Presidenza del Consiglio dei ministri, divenendo uno degli oggetti del ricorso pendente avanti alla Corte costituzionale: è il caso della previsione di cui all’art. 7, comma 5, della legge regionale, che prevede la possibilità per la Regione di concedere assegni di studio al personale della formazione professionale e della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all’art. 26 della legge n. 448 del 1998 (trattasi di una aspettativa non retribuita del periodo massimo di un anno). La questione che si pone, rispetto ad una legge che non attribuisce certo alla Regione il compito generale della formazione del personale della scuola, verte dunque attorno alla possibilità per l’amministrazione regionale di svolgere almeno il semplice ruolo di offrire una opportunità, finanziando – con proprie risorse – la formazione ulteriore, del tutto volontaria, del personale che intenda usare l’anno di aspettativa a cui ha diritto per accrescere la propria professionalità (invece che dedicarsi a qualunque altra attività consentita dall’aspettativa stessa).

Si deve peraltro ricordare, benché la legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003 non affronti questo genere di tematiche, che la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in una maniera molto incisiva riguardo alla potestà legislativa regionale in materia di amministrazione scolastica con la sentenza n. 13 del 13 gennaio 2004. La pronuncia della Corte ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 3, della legge

n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) nella parte in cui non preveda che la competenza del dirigente scolastico regionale in merito alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche – che non rientra nelle norme generali sull'istruzione – venga meno quando le Regioni, nel proprio ambito territoriale e nel rispetto della continuità del servizio di istruzione, attribuiscono a propri organi la definizione delle dotazioni organiche del personale. Questa sentenza, dunque, valorizza fortemente la potestà legislativa delle Regioni in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, ma impone che la relativa potestà sia esercitata dalle Regioni con la legge e che questa sia ispirata al necessario principio di continuità del servizio (visto che esso è finalizzato alla garanzia dei diritti fondamentali).

Si deve infine ricordare, per il completamento del quadro normativo dettato dalla legge regionale 12/2003, che essa contiene importanti disposizioni per favorire l'autonomo ed efficace sviluppo complessivo del sistema scolastico, prevedendo norme per la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per il perseguimento della continuità educativa e didattica fra i diversi gradi ed ordini di scuole e per l'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale.

5. *L'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale. Il biennio integrato nell'obbligo formativo*

Tra le novità introdotte dalla legge regionale n. 12 del 2003, particolare rilevanza assumono le norme dedicate all'integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, finalizzata al superamento della logica dei canali formativi separati tra loro, potenziale fonte di dispersione e di discriminazione sociale.

L'integrazione, si legge nel testo, si realizza sia nel segmento dell'obbligo formativo, sia in quello della formazione superiore, sia nella formazione post-laurea, sia nell'educazione degli adulti.

L'aspetto fondamentale consiste nella compenetrazione, in un progetto unitario, delle conoscenze culturali e tecniche generali, tipiche dell'istruzione, e delle competenze specifiche e professionalizzanti, tipiche della formazione professionale. Consiste altresì nel progettare congiuntamente un'offerta con modalità innovative nella didattica e nel percorso formativo, facendo interagire le diverse metodologie proprie dei due canali a favore del riconoscimento delle specificità degli allievi, della personalizzazione dei curricula, della modularità degli insegnamenti.

Particolare attenzione viene dedicata alla disciplina del biennio integrato nell'obbligo formativo – che rappresenta una delle più importanti innovazioni della legge, ponendosi il fine di evitare una precoce divaricazione dei percorsi formativi –, illustrandone le finalità e le modalità di realizzazione, attraverso accordi stipulati fra scuole ed organismi di formazione professionale accreditati, stipulato ai sensi del regolamento nazionale sull'autonomia scolastica (dPR 275/99).

Si prevede, in particolare, per il biennio integrato la prosecuzione dell'obbligo formativo sia nell'istruzione, sia nella formazione professionale, sia nell'esercizio dell'apprendistato. Si stabilisce altresì che il relativo progetto didattico venga definito congiuntamente dai docenti dei due sistemi, debba essere coerente con l'indirizzo di studio prescelto e debba contenere, con equivalente valenza formativa, competenze di cultura generale, di base e trasversali e competenze professionalizzanti.

6. *La formazione professionale*

Come è noto, la formazione professionale rappresenta in Emilia-Romagna una realtà forte che, in considerazione dei compiti formativi che le sono propri, ispirati ai criteri dell'occupabilità, della adattabilità e dell'imprenditorialità, è ritenuta elemento determinante per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale.

In questo contesto la legge, abrogando la legislazione regio-

nale vigente sopra richiamata, norma la formazione professionale, materia di esclusiva competenza regionale, per rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla crescita professionale delle persone, qualificando ulteriormente l'insieme dei soggetti e delle attività che ne rappresentano la struttura portante.

Importante è notare che la legge attribuisce alla Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale, la definizione di standard regionali quali garanzie che le prestazioni formative previste nel provvedimento siano fruite su tutto il territorio regionale in condizioni d'efficacia e di qualità uniformi ed elevate.

La legge disciplina altresì elementi fondamentali come le tipologie delle azioni formative, l'accreditamento degli enti, quale elemento indispensabile per beneficiare di finanziamenti pubblici, finalizzato a garantire la qualità dei soggetti e dei servizi formativi, la definizione dei profili formativi e delle qualifiche professionali, dei rispettivi standard formativi, dei criteri e delle procedure per il rilascio delle certificazioni e dei criteri per la gestione delle risorse.

Uno degli elementi di maggior rilievo della legge regionale è il legame specifico che la legge vuole assicurare con le necessità dell'integrazione rispetto all'istruzione. La legge stabilisce infatti che gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando il biennio integrato almeno per un anno (art. 30, comma 2). Lo scopo di questa norma è quello di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili a seguito dei percorsi nell'istruzione e nella formazione professionale abbiano validità nazionale (ferma restando la necessità che essi rispondano ai livelli essenziali stabiliti a livello nazionale).

Altro elemento di rilievo è la normativa della legge regionale in materia di formazione degli apprendisti. La legge prevede la definizione di standard qualitativi regionali, riguardo ai contenuti ed ai metodi didattici, in particolare per coloro che scelgono l'apprendistato per assolvere l'obbligo formativo. Anche il ruolo dell'impresa che intende svolgere apprendistato è valorizzato attraverso la formazione, promossa dalla Regione, di *tu-*

tor aziendali.

Una particolare attenzione è poi dedicata alla formazione mediante scuole regionali specializzate ed alla formazione nella pubblica amministrazione.

7. Riconoscimenti e certificazioni

Nella legge regionale si ritrova poi affermato il principio secondo il quale ogni persona ha diritto di ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Tale riconoscimento può essere utilizzato per conseguire un diploma, una qualifica o un inquadramento professionale.

Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema.

Si prevede altresì che le certificazioni che una persona ottiene nell'arco della sua vita siano iscritte, a richiesta degli interessati, in un libretto formativo personale rilasciato all'atto della prima iscrizione ad una attività di istruzione o di formazione professionale successiva alla terza media.